ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO

Via Alfieri 1 - 63813 Monte Urano - Tel. 0734840605 - Fax 0734840880 - C.F. 90055070446

e-mail :apic838006@istruzione.it - apic838006@pec.istruzione.it

codice univoco fatturazione elettronica: ***UFJNQ3***

******

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO
VERBALE DI STIPULAZIONE

Il giorno sette gennaio 2019 alle ore 12,00 nel locale presidenza;
VISTA l'Ipotesi di accordo sottoscritta in data 19/12/2018;
ACQUISITO il parere positivo dei Revisori dei conti agli atti dell'istituzione scolastica con verbale n. 2018/006 del 28/12/2018

VIENE STIPULATO

il presente Contratto collettivo integrativo dell'Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore .....

PARTE SINDACALE

.....

RSU .....

.....

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLC/CGIL.....

CISL/SCUOLA.....

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE

Il giorno 13 del mese di Dicembre dell'anno 2018 alle ore 11,10 nel locale Presidenza viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'ISTITUTO COMPRENSIVO di MONTEURANO per la regolamentazione delle relazioni sindacali ai sensi dell'art. 7 del CCNL del Comparto Scuola del 19 aprile 2018.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta da:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore **Dott.ssa Anna Maria Isidori** _____

PARTE SINDACALE

RSU _____

_____

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI	FLC/CGIL	_____
	CISL/SCUOLA	_____
	UIL/SCUOLA	_____
	SNALS/CONFSAL	_____
	GILDA/UNAMS	_____

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell'istituzione scolastica dell'Istituto Scolastico Comprensivo di Monte Urano.
2. Il presente contratto dispiega i suoi effetti per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 21 (cfr. CCNL 2016/18 art.7 c.3), fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto resta in vigore fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I – RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
   a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
   b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
    a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
    b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
    c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il Dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 34 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
    - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
    - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
    - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
    - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
    - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
    - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
    - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
    - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
    - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
- i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
- i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
- promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di bacheche sindacale situate nei plessi e sul sito dell'istituto e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Dal documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 si deve evincere la provenienza in modo inequivocabile.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale della sede di Segreteria concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. I sei giorni decorrono dal giorno successivo alla comunicazione. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché l'apertura dell'Ufficio di Segreteria, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per plesso e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Entro il secondo giorno antecedente lo sciopero è sempre possibile comunicare volontariamente la propria decisione di adesione allo sciopero ed eventualmente revocarla, se già data.
   È fatto salvo il diritto di chi non abbia dato alcun preavviso di aderire allo sciopero il giorno stesso.
   Chi non ha dato preavviso circa i propri intendimenti viene considerato in sciopero se non si trova in servizio all'inizio del proprio orario di lavoro.
   In base alle dichiarazioni ottenute con l'indagine conoscitiva ai sensi della L. 146/90, integrata dalla L. 83/2000, il Dirigente scolastico valuta l'effetto previsto sulle lezioni:
   a) può disporre un servizio ridotto per una parte delle classi o per una parte dell'orario comunicandolo ai docenti e alle famiglie;
   b) può sospendere le lezioni se non è in grado di garantire un servizio neanche in una classe;
   c) può chiudere la scuola solo se tutti abbiano dichiarato di scioperare.
   d) Non appena in possesso dei dati necessari per la riorganizzazione del servizio, comunica alle famiglie l'orario delle lezioni e le classi per le quali si garantisce il servizio o la possibile sospensione dello stesso per il giorno dello sciopero;
3. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
4. Per il personale docente non sono previsti contingenti minimi in servizio.
5. Per il personale ATA sono previsti contingenti di personale per garantire:
   - **scrutini e valutazioni finali** – 1 (uno) assistente amministrativo e 1 (uno) collaboratore scolastico rispettivamente per l'attività amministrativa e di apertura, chiusura e vigilanza delle sedi interessate;
   - **esami finali conclusivi del ciclo** - 1 (uno) assistente amministrativo e 1 (uno) collaboratore scolastico per la sede d'esame
   - **pagamento degli stipendi del personale a tempo determinato** – il DSGA 1 (uno) assistente amministrativo con competenza specifica e 1 (uno) collaboratore scolastico.
6. In riferimento al comma precedente il Dirigente Scolastico comunicherà a tutto il personale e agli interessati i nominativi del personale obbligato ad assicurare i servizi minimi tramite circolare interna e comunicazione scritta individuale dell'ordine di servizio;
7. Nell'individuazione del personale da obbligare il Dirigente Scolastico indicherà in primo luogo i lavoratori che abbiano espresso il loro consenso (in forma scritta); successivamente effettuerà un sorteggio escludendo di volta in volta coloro che fossero già stati obbligati al servizio in occasioni precedenti nel corso dell'anno scolastico;
8. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore, il Dirigente Scolastico comunicherà alle OO.SS. e alla Direzione Scolastica Regionale la percentuale di adesioni secondo la normativa vigente;
9. I dipendenti individuati per l'espletamento dei servizi minimi, qualora avessero comunicato la loro adesione, vanno computati nel numero degli scioperanti ma, avendo prestato servizio, devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali;

10. In nessun caso il Dirigente scolastico può far accedere alle sedi gli utenti nel caso gli ingressi risultassero chiusi per adesione totale allo sciopero da parte dei Collaboratori Scolastici.
11. Qualora un plesso risulti chiuso per sciopero di personale addetto all'apertura del plesso stesso il personale in servizio svolgerà il proprio orario di lavoro presso la sede aperta svolgendo attività funzionale all'insegnamento e/o vigilanza.

Art. 13 – Organizzazione del lavoro. Assegnazione dei docenti alle attività aggiuntive

1) Le commissioni/dipartimenti sono individuate dal Collegio dei docenti nell'ambito della sua autonomia; i coordinatori di plesso vengono individuati dal Dirigente Scolastico e approvati dal Collegio dei Docenti. Le figure di sistema (animatore digitale, coordinatore infanzia) sono individuate dal Dirigente Scolastico. Gli incarichi vengono assegnati dal Dirigente con nomina formale.

2) Il Dirigente, sulla base del PTOF, emana interpelli per rintracciare professionalità interne funzionali alle attività non curricolari da avviare nell'Istituto. Per ogni attività si indicano:
- le competenze richieste
- i compensi ipotizzati
- i tempi per la presentazione delle domande

Il Dirigente Scolastico attribuisce degli incarichi secondo:
- disponibilità
- professionalità documentata
- equa ripartizione dei carichi di lavoro

La definizione della parte economica avviene in sede di contrattazione.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il Dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE ATA

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale per lo straordinario si tiene conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri:
   - specifica professionalità in caso sia richiesta
   - sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
   - disponibilità espressa dal personale
   - graduatoria interna, in caso sia richiesto il requisito dell'anzianità di servizio.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Le prestazioni per sostituzione colleghi assenti saranno rese, prioritariamente e automaticamente, dal personale dello stesso plesso, in mancanza, dal personale disponibile di altro plesso, sentito il DSGA.

6. Per particolari attività il Dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.

TITOLO QUINTO– DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 Fruizione dei permessi per l'aggiornamento e la formazione personale docente

I permessi per l'aggiornamento e la formazione saranno concessi in ossequio a quanto stabilito a livello di contrattazione nazionale e comunque in armonia con le esigenze del servizio scolastico rivolto agli alunni. Potendo programmare l'aggiornamento e la formazione si formulerà un piano razionale per la garanzia del servizio scolastico.
In caso di più richieste di permessi per l'aggiornamento e la formazione, coincidenti con l'orario di servizio, gli stessi saranno concessi secondo i seguenti criteri di priorità:

- Attinenza specifica dell'attività formativa e di aggiornamento rispetto alle discipline insegnate;
- Figure sensibili o di sistema della scuola (collaboratori D.S., F.S., responsabili di plesso, coord. di dipartimento).

Rimane indispensabile che i docenti che avranno fruito di autorizzazione per la partecipazione a corsi esterni alla Scuola di appartenenza di particolare rilievo pedagogico/didattico presenteranno, su specifica richiesta, relazione scritta al Collegio dei docenti per condividere l'esperienza formativa.

Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
   - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
   - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Viene riconosciuto al personale docente ed ATA il "diritto alla disconnessione", inteso come diritto di pausa dalle comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, messaggi, via mail ecc.) dalle 16.00 p.m alle 7.30 a.m; nei giorni festivi e nei giorni di chiusura dell'Istituto scolastico.
2. Il diritto alla disconnessione si applica in senso bi-direzionale (verso la dirigenza e viceversa) oltre che tra colleghi.
3. Con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
4. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità dell'intero personale.

TITOLO SESTO – TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il miglioramento offerta formativa

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2018/2019 è complessivamente alimentato da:
   a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
   b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
   c. stanziamenti previsti per il Fondo dell'Istituzione scolastica
   d. stanziamenti previsti per le ore complementari di educazione fisica
   e. stanziamenti previsti per le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti
   f. stanziamenti previsti per le aree a forte processo immigratorio e disagio
   g. altre risorse provenienti dall'Amministrazione per compensi relativi a progetti nazionali e comunitari
   h. stanziamenti previsti per la valorizzazione del merito docenti
   i. stanziamenti previsti per la formazione del personale
   j. stanziamenti previsti di cui art. 1 c. 593 L.205/2017: valorizzazione dell'impegno in attività di formazione, ricerca e sperimentazione didattica; valorizzazione del contributo alla diffusione nelle istituzioni scolastiche di modelli per una didattica per lo sviluppo delle competenze.
   k. stanziamenti previsti per Alternanza Scuola Lavoro
   l. altre risorse provenienti da EE.LL. o da privati
   m. eventuali residui degli stanziamenti di cui sopra non utilizzati negli anni precedenti

2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal Dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse. Dall'a.s. 2019/20 gli eventuali risparmi possono essere svincolati e inglobati nel F.I.S..
2. Per il ogni anno scolastico i fondi sono riportati nell'allegato A.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22 – Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.
2. Il Fondo dell'Istituzione scolastica è così ripartito:
   - Il personale docente accede al 75% del Fondo ordinario comune (percentuale da applicare alle disponibilità comuni calcolate già al netto della quota dell'indennità di direzione a DSGA e del compenso per i collaboratori del Dirigente) ed accede alle quote di pertinenza delle economie del Fondo dell'Istituzione scolastica degli anni scolastici precedenti (vedere allegato A)

- Il personale A.T.A. accede al 25% del Fondo ordinario comune ((percentuale da applicare alle disponibilità comuni calcolate già al netto della quota dell'indennità di direzione a DSGA e del compenso per i collaboratori del Dirigente) ed accede alle quote di pertinenza delle economie del Fondo dell'Istituzione scolastica degli anni scolastici precedenti (vedere allegato A)

3. Le eventuali economie del Fondo come sopra specificato confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF nella sezione Piano di formazione del personale. A tal fine per le attività del personale docente si riserva l'75% delle risorse e per le attività del personale ATA il 25% delle risorse in attesa di specifica assegnazione di erogazione ministeriale.

Art. 25 – Utilizzazione delle risorse

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività come indicato nell'allegato A.
2. I compensi relativi alle funzioni strumentali identificate dal Collegio dei Docenti (che individua i criteri di attribuzione compiti per ciascuna funzione e numero di destinatari) vengono definiti nell'allegato A.
3. Gli importi dei compensi forfettari eccetto quelli delle FF.SS. saranno ridotti proporzionalmente per assenze (non ferie) superiori a 30 gg. continuativi. In caso di assenza prolungata del titolare (superiori a 30 gg.) gli incarichi potranno essere affidati anche ad altro personale, che percepirà il compenso in proporzione allo svolgimento dell'attività.
4. In caso di mancata prestazione dell'attività il compenso non verrà corrisposto e l'incarico affidato ad altro personale.
5. Fondi per ore eccedenti per le attività complementari di educazione fisica in misura pari alla tariffa prevista da CCNL in base alla fascia stipendiale del personale coinvolto nel progetto.

Art. 26 Criteri generali per la valorizzazione del merito dei docenti

In considerazione dell'ammontare delle risorse finanziarie assegnate all'Istituto Scolastico per l'erogazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 107/2015 e visti i criteri adottati dal Comitato di valutazione, i compensi sono ripartiti secondo le attività svolte da ciascun docente che sono oggettivamente valutate.
Le parti prendono atto che il sistema di attribuzione della premialità, in termini economici, trova diretto riscontro ed è proporzionata al punteggio totalizzato da ogni docente.
Alla luce della suddetta premessa e in linea con quanto stabilito dal comitato di valutazione le parti ritengono utile concordare i criteri generali misurati in termini di minimo e massimo da attribuire al personale. Si stabiliscono i criteri generali in termini di punteggi massimi da attribuire alle tre macro aree:
a) qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti.
b) risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche.
c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
I criteri e gli indici di misurazione di ciascun criterio sono quelli stabiliti nel dettaglio dal comitato di valutazione, che li esprime dopo attenta valutazione tecnica degli obiettivi e delle finalità dell'istituzione scolastica.

Art. 27 – Conferimento degli incarichi al personale docente

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 28 – Quantificazione delle risorse per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi e compensate forfettariamente secondo quanto previsto dall'allegato A.
2. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.
3. Le sole prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio da fruire prioritariamente in periodi di sospensione delle lezioni.
4. Gli importi saranno ridotti proporzionalmente per assenze (non ferie) superiori a 30 gg. continuativi. In caso di assenza prolungata del titolare (superiori a 30 gg.) gli incarichi potranno essere affidati anche ad altro personale, che percepirà il compenso in proporzione allo svolgimento dell'attività.
5. In caso di mancata prestazione dell'attività il compenso non verrà corrisposto. Nel caso di parziale prestazione, il compenso verrà erogato in proporzione

Art. 29 — Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL del comparto scuola 2006-2009 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi, con esclusione del personale beneficiario della posizione economica, sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
   2) - comprovata professionalità specifica
   1) - disponibilità degli interessati
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici definite nell'allegato A.

Art. 30 – Conferimento degli incarichi personale ATA

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti

Art. 31 – Fondi provenienti dall'Amministrazione per compensi relativi a progetti Nazionali e Comunitari

1. I fondi, assegnati dal MIUR nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) per la realizzazione dei percorsi formativi coerenti con il P.T.O.F sono utilizzati secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, nel rispetto dei rispettivi bandi, comunicati alle RSU.
2. Per l'individuazione delle figure necessarie (esperto, tutor, figura aggiuntiva, referente per la valutazione) si procede attraverso specifici avvisi di selezione.
3. Per l'individuazione delle figure necessarie ATA si procede o attraverso specifici avvisi di selezione o secondo il Piano di lavoro annuale del DSGA previa acquisizione della disponibilità delle figure richieste.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 32 – Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 33 – Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 34 – Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
3. Per il restante si fa riferimento al CCNL e alla normativa in vigore.

TITOLO SETTIMO – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.
3. Nel caso in cui la scuola decida di partecipare nel corso dell'anno scolastico a iniziative non programmate, tuttavia irrinunciabili per l'alto valore formativo e didattico che ne potrebbe conseguire, il Dirigente, sentito il parere del personale interessato, può disporre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa. Pertanto, il personale docente e ATA verrà retribuito su base oraria e secondo gli importi di cui alla tabella del CCNL, con gli eventuali fondi esterni che dovessero pervenire, utilizzabili per le attività previste dal finanziamento.

Art. 36 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.

3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi.
4. E' prevista la compensazione delle ore tra i vari progetti e/o attività;
5. Il pagamento avverrà entro il termine dell'anno scolastico dopo aver verificato l'attuale realizzazione di tutte le attività previste e la presentazione di tutta la documentazione richiesta indicata nella lettera di incarico.

Allegato A: Prospetto per l'impiego delle risorse del Fondo Istituzione Scolastica a.s. 2018/2019

Allegato A

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE URANO

FONDO ISTITUTO A.S. 2018/19	LORDO DIP.	LORDO STATO
budget	**€ 59.165,13**	**€ 78.512,13**
1° Collaboratore DS	2.800,00	**€ 3.715,60**
2° Collaboratore DS	2.000,00	**€ 2.654,00**
coordinamento infanzia	550,00	**€ 729,85**
Indennità Direzione DSGA	€ 5.190,00	**€ 6.887,13**
Indennità sostituto DSGA	€ 255,57	**€ 339,14**
DISPONIBILITA' DA RIPARTIRE	**€ 48.369,56**	**€ 64.186,41**
QUOTA DOCENTI 75%	**€ 36.277,17**	**€ 48.139,80**
QUOTA ATA 25%	**€ 12.092,39**	**€ 16.046,60**
economie docenti 2017/18	€ 3.918,74	**€ 5.200,17**
economie ATA 2017/18	€ 979,69	**€ 1.300,05**
TOTALE ECONOMIE	**€ 4.898,43**	**€ 6.500,22**
TOTALE DISPONIBILITA' DOCENTI	**€ 40.195,91**	**€ 53.339,97**
TOTALE DISPONIBILITA' ATA	**€ 13.072,08**	**€ 17.346,65**
ipotesi utilizzo		
FONDO ISTITUTO A.S.2017/18- DOCENTI	**40.195,91**	**€ 53.339,97**
altre attività POF (art. 88 comma 2 lettera k)		
Coordinatori di Plesso n.4 doc (MM M.Urano + EE M.Urano + EE Rapagnano + MM Rapagnano) x € 700	€ 2.800,00	**€ 3.715,60**
Coordinatori di Plesso n.1 doc (AA M.Urano) x € 650	€ 650,00	**€ 862,55**

Coordinatori di Plesso n.6 doc (AA Rapagnano + AA-EE-MM Torre San Patrizio + AA -EE Magliano di Tenna) x € 500	€ 3.000,00	**€ 3.981,00**
Coordin. équipe Sc.Infanzia 12 doc x € 100	€ 1.200,00	**€ 1.592,40**
Coordin. équipe Sc.Primaria/Secondaria 53 doc x € 230	€ 12.190,00	**€ 16.176,13**
animatore digitale, referente orientamento, referente registro elettronico (n. 3 x € 500)	1.500,00	**€ 1.990,50**
team innovazione (3 x 150)	450,00	**€ 597,15**
aggiornamento sito	450,00	**€ 597,15**
Progetto Diario 2017/18 2 doc x 26 orex17,50 (in aggiunta orario d'obbligo)	€ 910,00	**€ 1.207,57**
Compensi forf. doc visite guidate 1gg (max 1 per unità salvo deroghe) doc 157 x20,00	€ 3.140,00	**€ 4.166,78**
Compensi forf. doc viaggi istruz. 2gg doc 15 x50,00	€ 750,00	**€ 995,25**
Compensi forf. doc viaggi istruz.3 gg doc 5 x 70,00	€ 350,00	**€ 464,45**
Tutor docenti neo assunti n. 5 x € 180 + n. 3 x € 230	€ 1.590,00	**€ 2.109,93**
attività funzionali insegnamento art. 88 comma 2 lettera d		
Gruppo di Lavoro per l'Inclusione GLI tecnico n. 6 doc x 2 ore x 17,50 (in aggiunta orario d'obbligo)	€ 210,00	**€ 278,67**
arricchimento offerta formativa (n. 580 ore x € 17,50)	€ 10.150,00	**€ 13.469,05**
attività insegnamento art. 88 comma 2 lettera b		
istruzione domiciliare h 24 x € 35 (in aggiunta orario d'obbligo) a.s. 2018/19	€ 840,00	**€ 1.114,68**
Disponibilità residua	**15,91**	**€ 21,11**
		€ 0,00
		€ 0,00
FONDO ISTITUTO A.S. 2017/18 - ATA	**13.072,08**	**€ 17.346,65**
assistenti amm.vi intensificazione (6 x €300)	1.800,00	**€ 2.388,60**
assistenti amm.vi sostituzione colleghi assenti (6x € 400)	2.400,00	**€ 3.184,80**
AA straordinario (ore 14 x € 14,50)	203,00	**€ 269,38**
collaboratori scolastici intensificazione (n. 22 X € 155)	3.410,00	**€ 4.525,07**

collaboratori scolastici sostituzioni altre sedi (1 x € 150)	150,00	**€ 199,05**
collaboratori scolastici piccola manutenz. Informat (1 x 800)	800,00	**€ 1.061,60**
collaboratori scolastici accoglienza (14 x € 80)	1.120,00	**€ 1.486,24**
collaboratori scolastici servizio scuola infanzia (7 x € 240)	1.680,00	**€ 2.229,36**
collaboratori scolastici servizio scuola infanzia (1 x € 120)	120,00	**€ 159,24**
lavoro su più plessi (4 x 50)	200,00	**€ 265,40**
C S straordinario (ore 95 x € 12,50)	1.187,50	**€ 1.575,81**
Disponibilità residua	€ 1,58	**€ 2,10**
		€ 0,00
FUNZIONI STRUMENTALI	**5.543,31**	**€ 7.355,97**
resto a.s. 2017/18	17,44	**€ 23,14**
Totale	**5.560,75**	**€ 7.379,12**
gestione e autovalutazione PTOF (n. 3 x € 600)	1.800,00	**€ 2.388,60**
sostegno al lavoro docenti (formazione ecc.)	600,00	**€ 796,20**
sostegno agli alunni (orientamento e continuità)	400,00	**€ 530,80**
sostegno agli alunni (n. 3 x € 900) (AA - EE - MM)	2.700,00	**€ 3.582,90**
Disponibilità residua	60,75	**€ 80,62**
		€ 0,00
INCARICHI SPECIFICI	**2.925,76**	**€ 3.882,48**
resto a.s. 2017/18	263,68	**€ 349,90**
Totale	**3.189,44**	**€ 4.232,39**

AA referente area (n. 4 x € 210)	840,00	**€ 1.114,68**
CS assistenza alunni H e primo soccorso (19 x € 120)	2.280,00	**€ 3.025,56**
Disponibilità residua	69,44	**€ 92,15**
		€ 0,00